

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 193 del 22 aprile 2015

Aggiornamento dell'occupazione relativa alla concessione idraulica di un terreno demaniale di ampiezza complessiva di 9.364 mq comprensivo delle sovrastanti strutture destinate ad uso bar-ristorante tra gli stanti 65 e 66 dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle. Pratica PO_TE00002. Rettifica al Decreto n. 2731 del 20.6.1994. Ristorante Marina 70 di Boscolo Pasquale & Fratelli S.n.c.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, l'aggiornamento dell'occupazione relativa alla concessione di cui all'oggetto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza pervenuta l'8.8.2014 di prot. n. 339280;

Nulla-osta tecnico del 26.3.2015 di prot. n. 8858 dell'A.I.Po;

Disciplinare n. 718 del 2.6.1994; Decreto n. 2731 del 20.6.1994.

Il Direttore

VISTO il Decreto n. 2731 del 20.6.1994 del Ministero dei Lavori Pubblici - Magistrato per il Po - Ufficio Operativo di Rovigo e relativo Disciplinare n. 718 del 2.6.1994, con il quale è stata concessa al Ristorante Marina 70 di Boscolo Pasquale & Fratelli S.n.c. (C.F. 00757150297), con sede a Porto Tolle (RO), Via Belvedere 2, la concessione idraulica di un terreno demaniale di ampiezza complessiva di 9.364 mq comprensivo delle sovrastanti strutture destinate ad uso bar-ristorante tra gli stanti 65 e 66 dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle;

VISTA l'istanza del 6.8.2014 pervenuta al prot. n. 339280 dell'8.8.2014 di questa Sezione, comprensiva degli elaborati tecnici a firma dello Studio Tecnico Geom. Bellan Luigino, per la richiesta di ampliamento e costruzione di una tettoia nel fabbricato ad uso bar ristorante di superficie 121,59 mq;

VISTO il nulla-osta tecnico di prot. n. 8858 del 26.3.2015 con il quale l'A.I. Po di Rovigo approva quanto richiesto, trasmettendo a questa Sezione la Scheda informativa con i relativi elaborati tecnici inviati dal concessionario, debitamente timbrati e firmati dall'Agenzia stessa;

RITENUTO necessario apportare le dovute modifiche al Decreto n. 2731 del 20.6.1994 e al Disciplinare n. 718 del 2.6.1994 limitatamente alla parte riguardante la superficie coperta del demanio idrico occupata, che da 775,46 mq è aumentata di 121,59 mq per un totale di 897,05 mq, riducendo la superficie scoperta a 8466,95 mq, restando invariate tutte le condizioni e disposizioni contenute nel precitato Decreto n. 2731 del 20.6.1994 e nel Disciplinare n. 718 del 2.6.1994 e con le seguenti ulteriori condizioni:

1. le opere da realizzare dovranno rispecchiare quanto indicato negli elaborati presentati, opportunamente timbrati e sottoscritti firmati dall'A.I. Po di Rovigo;
2. l'A.I. Po di Rovigo e l'Amministrazione concedente sono estranee da tutte le responsabilità, oneri, proteste e molestie anche giudiziali, nonché da tutti i danni che potessero essere arrecati alla proprietà privata o pubblica, a persone, animali o cose, per effetto della presente concessione. Parimenti la presente concessione non costituisce diritto a risarcimenti di sorta per danni alle opere autorizzate, connessi ad eventi di mareggiate;
3. sono interamente a carico del concessionario tutti i lavori necessari per la riparazione immediata di qualsiasi danno eventualmente arrecato alle opere idrauliche per effetto della presente concessione;
4. Qualora, per fatti o eventi a tutt'oggi non valutabili, l'A.I.Po ritenesse, a proprio giudizio, le opere in oggetto, in tutto o in parte, nocive alla stabilità delle arginature o, comunque di pregiudizio per la sicurezza idraulica, l'Agenzia stessa potrà proporre la revoca della concessione e la demolizione o l'adeguamento secondo le disposizioni da impartire con spese interamente a carico del concessionario;
5. ogni eventuale modifica o integrazione alle opere autorizzate dovrà essere nuovamente sottoposta ad istruttoria da parte dell'A.I.Po di Rovigo e/o dell'Amministrazione concedente; la realizzazione di opere in difformità rispetto a quanto autorizzato comporterà l'immediata decadenza della presente concessione, con l'obbligo di ripristino

immediato dello stato preesistente;

6. la concessione è rilasciata nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente fatti salvi quindi ed impregiudicati i diritti di terzi privati cittadini ed Enti; essa non sostituisce, neppure in modo implicito, alcuna delle eventuali autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia (norme ambientali, urbanistiche, edilizie, forestali, etc....) che dovranno essere ottenute a cura e spese del concessionario dalla competenti Autorità, Enti e Uffici;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;

VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004

decreta

1. di aggiornare la superficie del terreno demaniale di ampiezza complessiva di 9.364 mq comprensiva delle sovrastanti strutture destinate ad uso bar-ristorante tra gli stanti 65 e 66 dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle, limitatamente alla parte riguardante la superficie coperta del demanio idrico occupata, che da 775,46 mq è aumentata di 121,59 mq per un totale di 897,05 mq e alla superficie scoperta che risulta ridotta a 8466,95 mq;
2. di lasciare invariato il canone per l'anno 2015, determinato all'art. 5 del Decreto n. 2731 del 20.6.1994, aggiornabile da parte dell'Amministrazione concedente così come previsto dalla D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;
3. di confermare il restante contenuto del Decreto n. 2731 del 20.6.1994 e del Disciplinare n. 718 del 2.6.1994 con l'inserimento delle ulteriori condizioni elencate in premessa, che fanno parte integrante del presente Decreto;
4. di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone;
5. di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013;
7. di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti